



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 41 del 17/10/2019

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau

Oggetto: **Incendio presso sito Inversol/E' Ambiente Zona industriale Porto Torres – disposizioni urgenti – Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. 152/2006**

Il Sindaco

Premesso che:

- il giorno 27 luglio 2019 dalle ore 06 circa presso il sito indicato nell'oggetto si è sviluppato un incendio che ha interessato il capannone in uso alla ditta *É Ambiente Impianti Srl* per lo stoccaggio e smaltimento rifiuti industriali e della ditta *In.Ver.Sol Italia Srl* per la produzione e stoccaggio di materiali vernicianti e solventi;
- durante le attività di spegnimento da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si è evidenziata la necessità e l'urgenza di allontanare i rifiuti speciali liquidi che si stavano accumulando nelle aree limitrofe;
- che in seguito alla riunione operativa convocata da Sua Eccellenza il Prefetto di Sassari in data 28 luglio 2019 è stata ravvisata la necessità di convocare una ulteriore riunione operativa per la giornata successiva;
- che in tale riunione si è stabilito che la gestione delle terre contaminate provenienti dalle attività di MISE saranno gestite da ciascun produttore di tale rifiuto secondo le norme di riferimento;
- che nella stessa riunione si è stabilito che gli interventi di messa in sicurezza di emergenza (MISE) devono essere effettuati dai proprietari dei siti interessati senza indugio. Il Comune di Porto Torres nella medesima riunione proponeva che venissero eseguite tutte le attività necessarie e immediate affinché in caso di pioggia e/o ulteriori interventi da parte dei Vigili del Fuoco non proseguisse la contaminazione;
- che la situazione di cui al punto precedente si è verificata infatti nelle giornate del 29 e 30 luglio è stato necessario l'utilizzo di ulteriore acqua, schiume e polveri da parte dei Vigili del Fuoco;

Viste le Ordinanze Sindacali n. 27 e 28 del 27 luglio 2019 e n. 33 del 2 agosto 2019;

Dato atto che i rifiuti speciali liquidi sono stati stoccati in via d'urgenza all'interno di 20 autobotti da circa 30 m³ ciascuna, in uso alle ditte Sanna Trasporti Srl, Autotrasporti Demontis S.r.l. e AL Trasporti srl che al momento sostano in virtù di precedente Ordinanza nella via Domenico Millelire fino alla loro caratterizzazione ed eventuale travaso presso cisterna, in attesa del definitivo conferimento in impianto autorizzato per lo smaltimento a norma di legge;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Dato atto che in data 18 settembre 2019 presso la Sala Consiglio del Comune di Porto Torres si è tenuto un incontro tecnico per verificare lo stato dell'arte delle procedure di bonifica e pianificare le successive fasi di gestione dell'emergenza, allegato alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale del su indicato incontro sottoscritto dalle parti presenti, ivi compresi gli organi di controllo, che hanno convenuto sulla necessità e l'urgenza di spostare le autobotti in altro sito al fine di garantire una migliore sicurezza anche dal punto di vista ambientale;

Considerato che, a seguito delle attività poste in essere, è emersa la necessità urgente di trasferire le suddette autobotti presso un'area più idonea e sicura, anche al fine di restituire la porzione di via Domenico Millelire alla viabilità in uso, in modo da procedere celermente alla caratterizzazione dei rifiuti liquidi e alla successiva valutazione sulla loro destinazione finale;

Dato atto che, durante lo stesso incontro tecnico, è stata valutata positivamente la possibilità di trasferire le 20 autobotti contenenti i rifiuti liquidi presso l'area del Centro Intermodale Regionale nella Zona Industriale di Porto Torres, in quanto sito facilmente raggiungibile, ben recintato e sufficientemente spazioso;

Sentita la Regione Sardegna, in qualità di Ente proprietario del sito;

Rilevato che è assolutamente indispensabile caratterizzare ed avviare a trattamento o smaltimento i rifiuti liquidi contenuti all'interno delle autobotti, al fine di eliminare il prima possibile tali rifiuti, contenere i costi dell'emergenza e restituire alle ditte private i propri mezzi affinché possano riprendere correttamente la loro attività operativa;

Considerato che l'ARPAS ha affermato con propria nota e durante la riunione suddetta di non poter effettuare le caratterizzazioni che gli erano state ordinate con l'Ordinanza Sindacale n. 33 del 2 agosto 2019 in quanto tali attività non rientrano tra le competenze affidate all'ARPAS stessa;

Dato atto che, come risulta dal verbale dell'incontro tecnico, solo la società E' Ambiente, coinvolta nell'incendio, ha accettato la richiesta del dirigente del Comune di Porto Torres (contrariamente all'altra società coinvolta) ad anticipare le attività di caratterizzazione dei rifiuti liquidi, al fine di contribuire fattivamente alla gestione dell'emergenza;

Dato atto che la Ditta Ambiente 2.0 ha ritirato tutte le attrezzature conservate dalla stessa nel piazzale della Ditta E' Ambiente ottemperando alla precedente ordinanza;

Visti gli artt. 183, 190, 193 e 208 del D. Lgs 152/2006;

Visto l'art 198 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;

Visto l'art 191 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;

Ritenuto che, per le ragioni meglio precisate in premessa, in seguito ad un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo, sussistano i motivi di contingibilità ed urgenza richiesti dalla normativa per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art. 191, al fine di garantire la migliore forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

Considerato che non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né adeguate soluzioni alternative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione di emergenza venutasi a determinare;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento ex artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

ORDINA

Per le ragioni meglio precisate in premessa, lo stoccaggio dei rifiuti speciali liquidi, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art 191 D. Lgs 152/2006, in deroga agli artt. 183, 190, 193 e 208 del D. Lgs 152/2006, con le seguenti modalità:

- il trasferimento delle 20 autobotti attualmente in sosta presso una porzione di via Domenico Millelire in Zona Industriale di Porto Torres presso il piazzale del Centro Intermodale Regionale di Porto Torres sito in Porto Torres Zona Industriale per lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D. Lgs 152/2006; il trasferimento dovrà essere eseguito dalle ditte proprietarie dei mezzi entro 5 giorni dall'emanazione della presente Ordinanza, previa comunicazione dei tempi e delle modalità operative al Comune di Porto Torres e alla Polizia di Stato – sez. Polizia Stradale;
- alla società E' Ambiente, la caratterizzazione dei rifiuti liquidi contenuti nelle 20 autobotti nei tempi tecnici strettamente necessari;
- si conferma come da precedente Ordinanza che i rifiuti speciali pericolosi, compresi i sanitari a rischio infettivo, di cui all'autorizzazione in essere, potranno essere gestiti all'interno del piazzale di proprietà di E' Ambiente dalla stessa ditta che non dovrà contenere ingombri. Per i rifiuti sanitari a rischio infettivo sarà vietato lo stoccaggio a terra dei contenitori in cartone i quali dovranno essere trasbordati dal mezzo piccolo a quello grande in affiancamento, la sosta dei suddetti mezzi, una volta carichi, non potrà superare le 48 ore;
- alla società Inversol Italia Srl, la vigilanza continua delle autobotti durante tutta la loro permanenza presso il Centro Intermodale Regionale, con postazione fissa nelle ore notturne e un controllo orario durante quelle diurne; dovranno essere fatte altresì verifiche di eventuali perdite di rifiuti e dovrà essere redatto apposito verbale giornaliero delle attività di sorveglianza, completo di relativa documentazione fotografica, da trasmettere al RUP;
- che la presente Ordinanza sia trasmessa all'Assessorato Regionale all'Ambiente per valutare quanto già richiesto in sede di riunioni tecniche per la dichiarazione di stato di calamità ambientale e per lo stanziamento dei fondi necessari a far fronte a tale emergenza.

DISPONE

- che le disposizioni delle precedenti ordinanze, ove in contrasto con quanto ordinato con la presente, siano nulle;

- che copia del presente provvedimento sia notificato a:

- Inversol Italia spa;
- E' Ambiente srl;
- Consorzio Industriale Provinciale Sassari
- Sanna Trasporti srl
- Autotrasporti Demontis srl – Alghero
- Al Trasporti srl
- Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali
- Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Difesa Ambiente

DISPONE INFINE

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Prefettura di Sassari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale e per la Salvaguardia del Territorio e delle Acqua
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministero della salute
- Ministero delle Attività Produttive
- Presidente della Regione Sardegna
- Provincia di Sassari
- ARPAS Dipartimento di Sassari
- ASSL Sassari - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
- Compagnia Carabinieri di Porto Torres
- Nucleo Operativo Ecologico – Carabinieri
- Consorzio Industriale Provinciale Sassari
- Capitaneria di Porto di Porto Torres
- Comando di Polizia Locale
- Syndial spa
- Versalis spa

I N F O R M A

- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Marcello Garau, in qualità di Dirigente *ad interim* dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Ente;
- che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata - via Ponte Romano n. 55 - 07046 Porto Torres (SS).

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO